CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

TRA

……

Natura giuridica:
Codice Fiscale/P. IVA:
Indirizzo Sede:
Rappresentante legale:
Referente convenzione:
Recapito:
di seguito denominato "Ente formatore"

E

L'Ordine Assistenti Sociali Regione Liguria, con sede legale in Genova, Via XXV Aprile 16/7 CAP 16123 - C.F.: 95040780108 legalmente rappresentata dal Presidente Dott.ssa Claudia Lanteri

CONSIDERATO CHE

- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 contempla all'art. 3, comma 5, lett. b), la "*previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali (...). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare taleprevisione*";

- il Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali (CNOAS) ha deliberato in data 13 ottobre 2025 il Regolamento per la Formazione continua in vigore dal 15 settembre 2026 che, all'art. 11, recita: *"Ai sensi dell'art. 7, comma 5 del DPR 137/12, l'attività di formazione continua, può essere svolta dagli Ordini anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti pubblici o privati."*;

- il suddetto Regolamento stabilisce che *"l'accreditamento ex ante delle attività formativa costituisce la modalità ordinaria". Il riconoscimento ex post è previsto esclusivamente nei casi di cui alle lettere b. e c. del comma precedente"*;

- l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria ha deliberato in data 19 settembre 2026 il Regolamento di funzionamento della Commissione Consultiva per l'autorizzazione della formazione continua;

- all'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività;
- il Codice Deontologico dell'assistente sociale (2020), nel preambolo, recita: "*L'assistente sociale è tenuto a migliorare sistematicamente le proprie conoscenze e capacità attraverso processi di costante dibattito, formazione e auto – riflessione, per garantire il corretto esercizio dellaprofessione. [...] L'assistente sociale [...] in relazione agli sviluppi dei fenomeni sociali e della cultura politica, ha il dovere di aggiornarsi rispetto all'evoluzione della dimensione etica della professione*";

- il Codice Deontologico, inoltre, statuisce l'obbligo della formazione continua "*al fine di garantire*

prestazioni qualificate, adeguate al progresso teorico, scientifico, culturale, metodologico e tecnologico" e quello della corretta rendicontazione della stessa "per il tramite dei canali messi a disposizione dal Consiglio dell'Ordine";

- la formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali tramite attività di aggiornamento, ricerca e supervisione, con lo scopo di favorire processi di innovazione e sviluppo;

- l'Ente formatore e l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria intendono promuovere i rapporti di collaborazione e cooperazione per quanto concerne la formazione continua e gli aspetti attinenti ad essa, attraverso attività formative, anche congiunte.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 -Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone condizione essenziale e si intendono qui integralmente richiamate e trascritte.

Art. 2 – Oggetto e finalità della convenzione

L'Ente formatore e l'Ordine degli Assistenti Sociali Regione Liguria, con la presente convenzione definiscono obiettivi, contenuti generali e modalità per il corretto svolgimento della formazione al fine di assicurarne l'efficacia formativa, la qualità e l'aderenza ai principi e contenuti della professione, individuando sia gli impegni reciproci che quelli promozionali, organizzativi eformativi.

Art. 3 – Impegni reciproci

L'Ente formatore si impegna a:

- rispettare i principi generali propri della professione e a non intraprendere iniziative di alcun tipo lesive della stessa che possano arrecare danno all'immagine della figura di assistente sociale, pena la possibilità di decadenza del rapporto convenzionale;
- perfezionare la richiesta di accreditamento per ogni attività formativa di interesse della professione, attenendosi a quanto stabilito nella Scheda 5, parte integrante e sostanziale del Regolamento, approvato dal CNOAS il 13 ottobre 2025 ed in vigore dal 15 settembre 2026;
- inoltrare le domande di accreditamento esclusivamente mediante la piattaforma web allo scopo predisposta dal Consiglio Nazionale;
- <u>per gli eventi che danno luogo alla maturazione di crediti deontologici</u> indicare il numero di partecipanti previsto per l'evento e il dettaglio dei contenuti con abstract delle relazioni, l'esplicitazione di contenuti e modalità formative qualificanti che consentono esperienze formative attivanti e riflessive;
- provvedere alla rilevazione delle presenze e a certificare la frequenza almeno dell'80% della durata dell'evento

formativo fruito, al rilascio dell'attestato di partecipazione che contenga nome e cognome del partecipante, titolo dell'evento, data, durata in ore, identificativo del corso e crediti attribuiti in piattaforma, luogo di svolgimento;

- disporre delle dotazioni strutturali, organizzative, tecnologiche adeguate allo svolgimento delle attività formative accreditate e alla rilevazione dei partecipanti ed a possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e accessibilità dei locali;
- indicare all'Ordine un proprio referente per la Formazione Continua ed i suoi contatti per agevolare i rapporti tra le parti;
- mettere a disposizione gratuitamente, previa valutazione da parte dell'Ente, proprie sedi per lo svolgimento di eventi formativi anche promossi dall'Ordine;
- agevolare la partecipazione gratuita a corsi/eventi formativi anche a favore di Assistenti Sociali dipendenti di altri enti;
- promuovere le attività di tirocinio professionale di Servizio Sociale, sia attraverso l'eventuale accoglienza degli studenti-tirocinanti nella propria organizzazione, sia facilitando l'attività di supervisione realizzata da propri dipendenti Assistenti Sociali.

L'Ordine degli Assistenti Sociali Liguria si impegna a:

- fornire indicazioni chiare circa gli adempimenti e le procedure riguardanti la Formazione Continua;
- collaborare all'identificazione delle necessità formative della professione;
- condividere la promozione di iniziative formative e di aggiornamento anche congiuntamente all'Ente formatore previa richiesta;
- trattare nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali le dichiarazioni, i certificati e i documenti acquisiti ai fini dell'attribuzione dei crediti;
- garantire, da parte della Segreteria, il necessario supporto nella procedura informatica per la richiesta di accreditamento di uno specifico evento anche in collaborazione con il referente indicato dall'Ente formatore;
- concordare con gli enti convenzionati incontri di monitoraggio del complesso delle attività formative.

Art. 4 - Modalità di svolgimento

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione delle attività formative sono contenuti in uno specifico Progetto trasmesso all'Ordine degli Assistenti Sociali Regione Liguria da parte dell'Ente formatore.

Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei formatori, anche dei responsabili scientifici incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo dello stesso.

Il progetto formativo viene inviato all'Ordine degli Assistenti Sociali Regione Liguria attraverso un'apposita procedura informatica alla quale si accede dal sito del Consiglio Regionale.

Art. 5 – Assegnazione crediti formativi professionali per formazione continua degli assistenti sociali

Il Consiglio regionale provvede a deliberare l'attribuzione dei crediti alle attività formative che soddisfano i criteri individuati dal Regolamento, sentito il parere della Commissione Consuntiva per l'autorizzazione della formazione continua, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa eventualmente richiesta.

Art.6 – Diritti di segreteria

La stipula della presente Convenzione implica l'accettazione dei Diritti di Segreteria dovuti per l'autorizzazione (accreditamento) degli eventi formativi.

L'entità dei diritti di Segreteria è fissata con apposito "Regolamento diritti di segreteria" pubblicato sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente a cui si rimanda.

Si evidenzia che tali Diritti di segreteria dovranno essere corrisposti esclusivamente tramite il canale PagoPa, come da indicazioni sul sito internet istituzionale alla pagina dedicata.

Art. 7 – Durata e recesso

La presente convenzione ha la medesima durata del triennio formativo in corso (2026, 2027, 2028), quindi scadrà il 31 dicembre 2028. Potrà essere rinnovata previo provvedimento formale.

Entrambe le parti hanno facoltà all'esercizio del diritto di recesso in via anticipata da esercitarsi con un preavviso di almeno tre mesi mediante PEC.

Durante la vigenza del presente atto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche alla convenzione in oggetto in qualsiasi momento, purché ciò consti da appendice alla convenzione recepita con formale delibera. In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento delle attività formative già avviate.

Art. 8 – Controversie

In caso di controversia inerente e/o derivante dalla presente convenzione non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti, sin d'ora eleggono quale Foro competente quello di Genova.

Art. 9 – Norme applicabili

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto indata_____

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI
REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Claudia Lanteri)